



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194  
COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 267/2000- SENTENZA N. 1320/2015 – CORTE DI  
APPELLO DI CATANZARO – SPATERA MARIA/COMUNE

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** (art.49 comma 1° - D.L.gs n. 267/2000)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO SEGRETERIA

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 30/11/2015

DOTT. GIANCARLO SIRIMARCO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

DATA ~~30/11~~ 20/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAG. EMMA LAMENSA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA DELLA SPESA

(ART. 53 COMMA 5° - D.Lgs n. 267/2000)

La somma di 47.310,12 è disponibile al Cap. 139/1 DEL BILANCIO 2015

DATA\_30/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAG. EMMA LAMENSA



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194  
COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 – sentenza n. 1320/2015 – Corte di Appello di  
Catanzaro – Spatera Maria / Comune.

Testo Proposta:

### IL SINDACO

**PREMESSO** che in data 16/09/2003, veniva notificato a questo Comune, ad istanza della sig.ra Spatera Maria, patrocinata dall'avv. Vetere Gianluca, atto di citazione, con il quale questo Ente veniva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Paola – Sezione distaccata di Scalea – per il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'incidente occorso nell'androne del Comando di Polizia Municipale in data 09/09/2002;

CHE in data 10/10/2009, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 12/10/2009 al n. 17067 di prot, a mezzo del servizio postale, veniva notificato a questo Comune, la sentenza n. 262/09 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Paola – sezione staccata di Scalea, con la quale questo Comune soccombeva nel suddetto giudizio e veniva condannato al pagamento della somma di €. 60.243,96 nei confronti dell'attrice, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 09/09/2002 fino alla data di pubblicazione della sentenza e agli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma suindicata, fino all'effettivo soddisfo, nonché anche alle spese processuali per complessivi €.9.911,00;

CHE questo Comune con propria delibera di giunta n. 227 del 05/11/2009, impugnava la sentenza n. 262/09, emessa dal Tribunale di Paola – sez. distaccata di Scalea davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, nominando per la sua difesa l'avv. Davide Rosselli del Foro di Paola;

CHE con atto di precetto del 17/03/2010, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 23/03/2010 al n. 5142, la sig.ra Spatera Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Vetere, agendo in forza della suddetta sentenza, intimava a questo Comune di pagare entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto de quo, la somma complessiva di €. 100.210,10;

CHE in data 22/04/2010 acquisita al n. di prot. 6808, perveniva atto di pignoramento presso terzi con il quale venivano pignorate a questo Ente le somme indicate nell'atto medesimo;

CHE con delibera n. 88 del 26/04/2010, questa Giunta proponeva ricorso in opposizione all'atto di pignoramento presso terzi davanti al Tribunale di Cosenza, di cui al procedimento civile n.1362/2010 incaricando, sempre l'avv. Rosselli;

CHE con provvedimento reso all'udienza del 28/10/2010 dal Giudice dell'esecuzione, disponeva la sospensione della odierna procedura;

CHE con nota del 11 marzo 2012, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 12/03/2012, al n.7155, l'avv Rosselli comunicava che il Tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice dell'Esecuzione, in accoglimento delle tesi difensive di questo comune, dichiarava estinta la procedura esecutiva (proc. N. 1362/10 RE) con conseguente svincolo delle somme a suo tempo pignorate dalla sig.ra Spatera Maria;

CHE con nota del 27/10/2015, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 30/10/2015, al n. 15542, l'avv. Rosselli ha trasmesso la sentenza n. 1320/2015, resa dalla Corte di Appello di Catanzaro, con la quale comunica che in merito al gravame proposto avverso la sentenza n. 262/09, resa dal Tribunale di Paola, sez. distaccata di Scalea, ha accolto parzialmente l'appello riformando in melius il titolo n. 262/09;

CHE la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 1320/2015 in merito al gravame proposto avverso la sentenza n. 262/09, resa dal Tribunale di Paola, sez. distaccata di Scalea, ha accolto parzialmente l'appello riformando in melius il titolo n. 262/09, e ha condannato questo Comune al pagamento, in favore di Spatera Maria della somma di €. 35.501,51 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi moratori al tasso legale dalla data di deliberazione della sentenza al soddisfo; compensa per 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna, altresì, questo Comune al rimborso in favore di Spatera Maria, della restante quota di 2/3 di dette spese, che nell'intero liquida, per il primo grado in complessivi €. 4.500,00 e per il secondo grado in €. 7.000,00 oltre IVA ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Gianluca Vetere; a carico di questo Ente vengono poste definitivamente a carico anche le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in primo e secondo grado.

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

**PRESO ATTO** dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** l'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità;

### **PROPONE**

- 1. DI DICHIARARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI PROVVEDERE** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € **47.330,12** così scaturito:

Capitale liquidato in sentenza: €. 35.501,51

Interessi moratori dalla data di deliberazione della sentenza : €. 642,03

Compenso legale I e II grado liquidato in sentenza decurtato di 1/3 per compensazione: € 7.666,66

Spese generali 15% del compenso legale : € 1.150,00

CPA (4% su .8.816,66) : €. 352,67

IVA (22% su €. 9.169,33) : 2.017,25

**TOTALE COMPLESSIVO €.** 47.330,12

**DI DARE ATTO** che la spesa trova copertura finanziaria al Cap.139 art. 1 del Bilancio 2015 come segue:

❖ **Per l'importo di 47.330,12 del Bilancio 2015**

**3. di trasmettere il presente atto alla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti di Catanzaro in ottemperanza alla legge 289/2002;**

**4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del F.LGS n. 267/2000**

IL SINDACO

Ing. Enrico Granata



BELVEDERE MARITTIMO 30/11/2015

Comune di Belvedere Marittimo  
Prot. n. 5691  
Ricevuto il 16 SET. 2003  
Cat. 1 Cl. 1 Fase 1  
Risposte 1

*di pace*

STUDIO LEGALE  
*Avv. Gianluca Vetere*  
Viale S. Cosmai - Pol. Luen Due - 87100 Cosenza  
Tel. 0984.35898 - Fax 0984.36597

TRIBUNALE CIVILE di PAOLA  
- Sezione Distaccata di SCALEA -

COPIA PER LA  
NOTIFICA

ATTO di CITAZIONE per:

la sig.ra SPATERA Maria, da Belvedere M.mo, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto, dall'Avv. Gianluca VETERE del foro di Cosenza, elettivamente domiciliata in Santa Maria del Cedro, c/da Marcellina, alla Via Orsomarso n. 1, presso lo studio dell'Avv. Ugo VETERE - attrice -

CONTRO

il COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO, in persona del Sindaco in carica  
- convenuto -

ooooooo

In data 09/09/02, la sig.ra SPATERA Maria si recava presso il Comando dei Vigili Urbani del Comune di Belvedere M.mo, i cui uffici sono ospitati all'interno dell'edificio municipale, sito in Piazza G. Amellino, nel centro storico del paese.

Dopo aver ultimato i propri adempimenti, la sig.ra SPATERA si accingeva ad andar via e, mentre scendeva le scale che consentono di guadagnare l'uscita della sede comunale, perdeva l'equilibrio e, stante la mancanza di un corrimano, finiva rovinosamente a terra e scivolava lungo tutta la rampa di scale su cui si trovava. A seguito della caduta, l'istante veniva trasportata presso la Casa di Cura Cascini.

A seguito del trauma subito, la sig.ra SPATERA rimaneva ricoverata per 6 giorni presso la struttura sanitaria, e, dopo essere stata sottoposta a visita ortopedica e ad esami radiologici specifici, veniva dimessa in data 14/09/02.

**Mandato**  
Delego a rappresentarmi difendermi in ogni stato e grado del presente process conferencogli tutti i poteri previsti tra l'altro, dagli artt. 84 e 339 Cpx l'Avv. Gianluca Vetere, nonch l'Avv. ....

La presente procura s'intende conferita, se necessaria disgiuntamente e per le azioni di cui agli artt. 106 e 261 Cpc. Conferisco, inoltre, e nominato difensore ogni poteri ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 183 e 420 Cpc, affinché compaia nella prima udienza e trattazione per essere liberamente interrogato sul fatto di causa, con espressa facoltà di transigere, conciliare rinunciare agli atti dei processi ed accettare la rinuncia dell'altre parti. Elaggio domicilio in SANTA MARIA del CEDRO - c/da MARCELLINA - Via ORSOMARSO n. 1 presso lo studio dell'Avv. Ugo VETERE

*Spatara Maria*

V<sup>o</sup> è autentica

*Avv. Gianluca Vetere*

Poiché, tuttavia, la sintomatologia dolorosa accusata dall'istante perdurava, la sig.ra SPATERA si sottoponeva ad ulteriori e più approfonditi accertamenti che evidenziavano una frattura sacro - coccigea e protrusioni discali a vari livelli e, pertanto, in data 27/02/03, veniva ricoverata presso l'Ospedale San Raffaele di Milano, dove, in data 28/02/03, subiva intervento chirurgico.

A causa delle gravi lesioni personali subite, alla sig.ra SPATERA sono residuati postumi invalidanti da valutarsi, secondo quanto evidenziato dalla consulenza medico - legale redatta dal dr. BARBERA, nella misura del 25%, con un'invalidità temporanea totale di 130 gg. e un'invalidità temporanea parziale di 60 gg. che hanno impedito all'istante di svolgere le proprie abituali mansioni lavorative di bracciante agricola e la perdita del posto di lavoro.

#### DIRITTO

La sig.ra SPATERA ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'incidente subito, in data 09/09/02, a causa della rovinosa caduta occorsale sulle scale, che si trovano all'interno dei locali della sede municipale, atteso che le stesse non risultano realizzate a norma di legge.

La fattispecie concreta sottoposta al vaglio del giudice, pertanto, può essere sussunta nello schema normativo di cui agli artt. 2043 e ss. c.c. Come è noto, in tema di responsabilità civile di natura extracontrattuale, il fatto lesivo dell'agente è fonte di responsabilità laddove la condotta, commissiva od omissiva, sia caratterizzata da imprudenza, imperizia, negligenza o inosservanza di norme di legge o di regolamenti, mentre, a mente dell'art. 2051 c.c., "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito."

TRIBUNALE  
SEZIONE DISTRICT

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

E' indubbio che le scale, in quanto pertinenza dell'edificio di cui fanno parte, sono di proprietà del titolare dell'immobile che ne ha, altresì, la custodia intesa, quest'ultima, quale effettivo potere sulla cosa che comporti una disponibilità materiale e giuridica cui consegue il potere - dovere di intervento su di essa (Cass. n. 1948/03, Cass. n. 642/03). Tale potere - dovere d'intervento si fonda, poi, sia sullo specifico rapporto sussistente con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo che sul sistema normativo vigente, ed in particolare sulle norme contenute negli artt. 7 e 13 del d.P.R. 24/07/1996 n. 503, nonché negli artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11. del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/89, n. 236. L'art. 7 d.P.R. n. 503/96 statuisce che, infatti, "per le scale e le rampe valgono le norme contenute" nelle richiamate disposizioni del citato decreto ministeriale, mentre il successivo art. 13, co. 2, espressamente prevede che "negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio...". Le norme contenute nel decreto ministeriale, invece, stabiliscono specificamente i requisiti che devono rivestire le scale, le rampe e i gradini: in particolare, la normativa di riferimento stabilisce che le rampe di scale, in particolare quelle di edifici pubblici o aperti al pubblico, devono avere una certa larghezza minima ed una pendenza determinata; i gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata e quest'ultima deve essere antisdrucchiolevole, a spigoli arrotondati; le scale, infine, devono essere dotate di parapetti e, su entrambi i lati, di corrimano aventi specifiche caratteristiche.

Orbene, nel caso di specie, è agevole rilevare, anche attraverso l'esame della documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte, che le scale situate

SEZIONE DISTrettuale

all'interno dell'edificio che ospita gli uffici comunali non presentano le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente, per come accertato, per altro, dall'Ing. Carmine RUGGIERO.

Alla luce di quanto dedotto, non pare che sussistano dubbi circa la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra SPATERA che, nell'atto di scendere le scale, cadeva a causa della insidiosità intrinseca della rampa, caratterizzata da grandini che presentano un'alzata particolarmente alta e, comunque, non in rapporto alla pedata. Le conseguenze rovinose della caduta, inoltre, sono state aggravate dalla mancanza dei corrimano lungo i due lati della scala, per come previsto dalla normativa; la mancanza di un appiglio ha, infatti, impedito alla SPATERA di attenuare gli effetti lesivi dell'incidente e di arrestare la caduta.

Secondo la Corte di Cassazione, che ricostruisce la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nei termini di responsabilità oggettiva, i presupposti perché essa possa configurarsi in concreto sono, quindi, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia (Cass. n. 472/03).

Si tratta di responsabilità speciale, basata sulla presunzione legale di colpa del proprietario, del possessore o del detentore, per non avere adottato tutte le misure idonee a rendere la cosa innocua; in altre parole, per non avere esercitato un corretto dovere di sorveglianza. Ha, inoltre, puntualizzato il giudice di legittimità che la derivazione del danno dalla cosa non implica che questa sia dotata di un'attitudine ad arrecare danno (cosiddetto dinamismo interno: Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331), in quanto anche le cose normalmente innocue possono essere fonte di danno mentre il fatto della vittima, ai fini del sorgere della responsabilità, non è rilevante (Cass. n. 2331/01).

On.le Tribunale  
Poiché tutti i tentativi rivolti ad addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza non hanno sortito alcun utile effetto, si rende necessario agire in giudizio.

Tanto premesso, il sottoscritto Avvocato, nella sua qualità e con il presente atto,

#### CITA

il COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO, in persona del SINDACO in carica, con sede in (87021) Belvedere M.mo (CS) - Piazza G. Amellino, a voler comparire, dinanzi al Tribunale di Paola - Sezione Distaccata di Scalea, per l'udienza del 02/12/03, per ivi sentire accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare che l'incidente occorso alla sig.ra SPATERA Maria, in data 09/09/02, all'interno dell'edificio che ospita gli uffici della Polizia Municipale del Comune di Belvedere M.mo, è ascrivibile a responsabilità dell'ente convenuto e, per l'effetto, condannare il Comune di Belvedere M.mo, in persona del Sindaco in carica, a corrispondere, in favore dell'attrice, la somma di €. 25.000,00, ovvero a quell'altra, maggiore o minore che risulterà dovuta secondo giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni morali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla sig.ra SPATERA Maria. Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarsi.”

E, per l'effetto, si invita il convenuto a volersi costituire ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., almeno venti giorni prima della predetta udienza, con l'espresso avvertimento che in caso di costituzione tardiva incorrerà nelle

decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia.

In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze:

- 1) se vero è che, in data 09/09/02, la sig.ra SPATERA Maria cadeva mentre stava scendendo le scale che si trovano nell'edificio che ospita gli uffici della Polizia Municipale del Comune di Belvedere M.mo?
- 2) se vero è che, a seguito della caduta, la sig.ra SPATERA veniva trasportata presso la Casa di Cura Cascini di Belvedere M.mo?
- 3) se vero è che, per effetto delle lesioni subite, la sig.ra SPATERA non ha potuto più svolgere le normali prestazioni lavorative?


Con riserva di indicare il nominativo dei testi.

Si chiede, inoltre, che venga disposta C.T.U. volta ad accertare se le scale sulle quali si è verificato l'infortunio presentano le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente nonché C.T.U. medico - legale sulla persona della sig.ra SPATERA Maria volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni subite, la loro riconducibilità all'evento denunciato, l'eventuale sussistenza di postumi invalidanti a carattere permanente nonché la durata dell'invalidità temporanea totale e l'invalidità temporanea parziale.

Ai fini prescritti dalla legge, si dichiara che il valore della presente controversia è di €. 25.000,00.

COSENZA li 09/09/03

Avv. Gianluca VETERE



TRIBUNALE CIVILE  
SEZIONE DISTACCATA

TRIBUNALE DI PAOLA  
SEZIONE DI STACCATA DI SCARLEA

Releto di Notarato

C. n. 102/2013 in  
A. n. 102/2013 in  
lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al suintestato ufficio, ove risiede  
ho notificato copia dell'atto di C. n. 102/2013  
al Sig. Giuseppe Balsani N. 6 (15) in firma del n. 2015  
mediante consegna a mani Sin n. 6 in Carta

di Ponte  
Giuseppe Balsani  
in carta

TRIBUNALE DI PAOLA  
SEZ. DIST. DI SCARLEA  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
(Pasquale Caligiuri)

# Studio Legale Associato

Patrocinio in Cassazione

Avv. Vincenzo Vetere

Avv. Aldo Penna

Avv. Gianluca Vetere

Avv. Maurizio Vetere

Dott. Anna M. Aragona

Dott. Alessandra Cappuccio

Dott. Tiziana Fioretto

Dott. Valentina Penna

Cosenza, il 24/9/2002

SINDACO  
ed. 2  
COM. V. N. 111  
COMUNICAZIONE MUNICIPALE  
BELVEDERE MARITTIMO (CS)  
1943  
PROT. N. 26 SET. 2002  
DEL

Egr. Sig.  
S I N D A C O  
Comune di  
87021 - BELVEDERE M.MO

In nome e per conto della sig.ra SPATERA Maria che me ne ha conferito espresso incarico, si espone quanto segue:  
In data 9/9/02 la mia rappresentata si recava presso il Comando dei Vigili Urbani del Comune di Belvedere M.mo.

All'interno dei locali del predetto Comando, la sig.ra SPATERA cadeva per le scale, procurandosi lesioni personali che ne imponevano il ricovero, fino al 14/9/02, presso la Casa di Cura Cascini, dove le veniva diagnosticato distorsione del rachide cervicale e contusione lombare.

Poichè l'evento si è verificato a causa della insidiosità delle scale, i cui gradini sono stretti ed alti, e nella rampa inferiore, sono privi del necessario supporto offerto dal corrimano, Vi invito al risarcimento dei danni subiti dalla mia assistita e/o a comunicare gli estremi della polizza assicurativa che copre il rischio di danni a terzi.

Distinti saluti.

Avv. Gianluca VETERE

Comune di Belvedere Marittimo

Prot. n. 6755  
Rilasciato il 25 SET. 2002  
Cat. \_\_\_\_\_ Cl. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_  
Risposta \_\_\_\_\_



**COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**  
(Provincia di Cosenza)  
**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

Prot. n° 6155

Belvedere Marittimo, li 14.10.2002

*A.A.i.*

Preg.mo Avv.to  
Gianluca Vetere  
Via P. Rossi, 166

87100 C O S E N Z A

**Oggetto: Richiesta risarcimento danni per conto della Sig.ra Spatera Maria - Risposta.**

In riferimento alla richiesta di cui in oggetto, in allegato si trasmette il rapporto del Comandante della Polizia Municipale, dal quale si evince quanto è accaduto alla Sig.ra Spatera Maria il giorno 09.09.2002 negli uffici di questo Comune.

Le comunico inoltre, che il Comune di Belvedere Marittimo non è assicurato per il risarcimento di danni a terzi.

Distinti saluti.

**IL SINDACO**

(Ing. Enrico Granata)



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO  
(Provincia di Cosenza)  
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n° 1811/PM

Belvedere Marittimo, lì 10.10.2002

Al Sig. Sindaco - S E D E -

Oggetto: Rapporto di servizio.

Si comunica alla S.V. che in data 10.09.02 si presentava in questo ufficio la Sig.ra Spatera Maria, la quale riferiva che il nubifragio che si era abbattuto qualche giorno prima sul territorio di questo Comune, aveva invaso un locale seminterrato di un fabbricato in costruzione di cui Ella era stata nominata custode giudiziario.

Poiché all'interno di detto locale, vi erano custoditi beni di proprietà di terzi, si rendeva necessario un accertamento da parte della polizia municipale, per la verifica di eventuali danni.

La Sig.ra Spatera dopo aver conferito con il sottoscritto, mentre si accingeva a scendere le scale degli uffici comunali ubicati in Piazza G. Amellino n° 1, esistenti da epoca immemorabile, cadeva nell'ultimo tratto e precisamente tra il pianerottolo ed il piano terra.

Immediatamente usciva dal suo ufficio il dipendente Marino Bruno e poi successivamente l'operatore Ragone Fabio ed in seguito il sottoscritto e l'operatore Caroprese Gennaro, i quali hanno trovato la Sig.ra Spatera seduta su di un gradino e su di un altro le calzature di tipo scalzati, chiamate in gergo comune "zoccolette", raccolte precedentemente dal dipendente Marino Bruno.

Si precisa, che è stata prontamente soccorsa, perchè i dipendenti si sono immediatamente attivati a chiamare il pronto soccorso della Casa di Cura "Cascini".

Tanto si riferisce per dovere d'ufficio,



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(C/te Filippo Cairo)

CONTENUTO

STUDIO LEGALE

Avv. Gianluca Vetere  
Viale S. Cosmai - Pal. Luen Due - 87100 Cosenza  
Tel. 0984.35898 - Fax 0984.36597

SENT. n. 262/09  
CRON. 2020

R.A.C. 623/03  
Rep. 480

Copia per la  
NOTIFICA



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in decisione  
11.3.2009  
pubblicazione  
11.9.2009

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA  
SEZIONE DISTACCATA DI SCALEA**

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 623 del Registro Affari Contenziosi  
dell'anno 2003 vertente

**TRA**

SPATERA MARIA, nata a Belvedere M.mo (CS) il 4.1.63, rappresentata e difesa  
dall'avv. Gianluca Vetere del foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata in S. Maria  
del Cedro (CS), alla via Orsomarso n. 1, presso lo studio dell'avv. Ugo Vetere, come da  
procura a margine dell'atto di citazione;

**ATTRICE**

**E**

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO, in persona del Sindaco p.t.,  
elettivamente domiciliato in Marina di Belvedere M.mo (CS), alla via V. Padula n. 20,  
presso lo studio dell'avv. Sabrina Arena, che lo rappresenta e difende, come da procura  
a margine della comparsa di costituzione e risposta e delibera n. 156 del 16.10.03;

**CONVENUTO**

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'11.3.09, da intendersi in questa sede  
integralmente richiamato e trascritto.

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)  
PROTOCOLLO GENERALE  
DATA 12.01.2009  
N° 17067  
AREA \_\_\_\_\_ UFFICIO \_\_\_\_\_



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16.9.03, la sig.ra Spatera Maria conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Comune di Belvedere M.mo chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni riportate in data 9.9.02, allorché, mentre scendeva le scale all'interno dell'edificio sede del predetto Comune, perdeva l'equilibrio e, stante la mancanza di un corrimano, scivolava lungo la rampa.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente convenuto, in persona del Sindaco p.t., il quale contestava quanto dedotto da controparte e concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Quindi, espletata la trattazione, all'esito della fase istruttoria - nel corso della quale veniva acquisita documentazione, raccolta prova testimoniale, disposta ed espletata c.t.u. medica - , sulle conclusioni rassegnate all'udienza dell'11.3.09, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa era riservata per la decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea si palesa fondata e deve essere, pertanto, accolta.

Sul punto, deve ritenersi, nell'ambito dell'opera di qualificazione della domanda devoluta al giudice, sia pure sulla base degli elementi di fatto dedotti dalle parti, che la Spatera ha inteso fondare la propria richiesta risarcitoria su di una affermazione di responsabilità dell'ente convenuto derivante soprattutto sulla violazione di un dovere di controllo sui locali di propria pertinenza, peraltro aperti al pubblico, con la conseguenza che alla fattispecie in esame deve applicarsi l'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia.

Tale responsabilità, tuttavia - secondo quanto sostenuto da consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale - ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa. Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte



immediata ma ad un elemento esterno. Sotto il profilo dell'onere della prova, dunque, la presunzione *iuris tantum* di colpa, stabilita dall'art. 2051 c.c. a carico del custode, presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorchè proveniente dall'esterno), mentre la prova del caso fortuito (inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto terzo e della colpa del danneggiato) deve essere fornita dal custode (cfr. Cass. 10 marzo 2005, n. 5326; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20317 ed altre conformi).

Ciò premesso, occorre valutare se, nel caso di specie, la danneggiata abbia dato dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa considerata nella sua globalità, mentre non si richiede anche la prova della sua intrinseca dannosità o pericolosità (cfr., ex plurimis, Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331; Cass. 20 febbraio 2006, n. 3651),

Orbene, sulla base del rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Belvedere M.mo del 10.02 e delle dichiarazioni rese dal teste Messina Angela – sulla cui attendibilità emerge dagli atti che induca a dubitare – è emerso che la Spatera, in data 9.9.02, cadeva nell'ultimo tratto della rampa di scale site all'interno dell'edificio comunale, riportando le lesioni di cui al certificato in atti. Dalla documentazione fotografica allegata da parte attrice si evince, inoltre, che tali scale non sono dotate di corrimano, si da configurarsi potenzialmente dannose per i terzi.

Tali circostanze non risultano smentite da emergenze contrarie né parte convenuta ha fornito la prova liberatoria richiesta (ossia la prova del fortuito), tenuto conto che la circostanza che la Spatera, al momento del fatto, calzasse scarpe aperte non consente di configurare alcuna colpa esclusiva o concorrente in capo alla medesima nella causazione dell'evento dannoso

Pertanto, sulla base degli elementi probatori raccolti, può ritenersi che la caduta, nel caso in esame, si sia verificata come conseguenza normale della particolari condizioni della menzionata scala (per come emerso del tutto priva di corrimano).

Ne consegue che il Comune di Belvedere M.mo va ritenuto responsabile del sinistro occorso alla Spatera, sul presupposto che tale ente, essendo proprietario dell'edificio in cui è avvenuto l'evento lesivo, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose di pertinenza dell'immobile non rechino pregiudizio ad alcuno.



Per tutte le ragioni esposte, dunque, va emessa la richiesta pronuncia di condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.

Passando, quindi, alla determinazione del *quantum*, dall'esame della C.T.U. in atti si rileva che Spatera, in conseguenza dell'incidente, riportava postumi permanenti quantificati dal C.T.U. - con valutazione condivisibile dal giudice, poiché immune da vizi logici e tecnici - nella misura del 21 % a titolo di mero danno biologico. All'attrice va, quindi, riconosciuto il risarcimento di tale pregiudizio, quale lesione dell'integrità psicofisica subita, e nel quale vanno ricompresi anche il danno estetico ed alla vita di relazione (Cass. 2001, n. 6023, Cass. 2000, n. 15859, Cass. 1999, n. 256). La liquidazione di tale danno, secondo la giurisprudenza più recente, non può più essere effettuata in base al criterio del triplo della pensione sociale - per lungo tempo seguito anche da questo Tribunale - trattandosi di un criterio legale che si riferisce al solo danno patrimoniale da lucro cessante (Cass. 1996, n. 8344, Cass. 1996, n. 477). A tal riguardo, si è, per contro, ritenuto legittimo il ricorso alla valutazione equitativa del danno biologico fondata sul cd. punto di invalidità, a sua volta calcolato in base alla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al 10% (micropermanenti), ed aumentabile fino al 50%, onde consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle peculiarità della fattispecie concreta (età, entità della menomazione, epoca dell'evento lesivo) (tra le altre, Cass. 2001, n. 7884, Cass. 2001, n. 6396). Orbene il giudice - sulla scorta della prassi di questo e di altri uffici giudiziari - ritiene di poter determinare in € 1200,00 a punto il valore mediamente riconosciuto per le micropermanenti. Tale valore nel caso concreto va elevato ad € 1.800,00, tenuto conto della non modesta entità delle lesioni riportate dalla danneggiata. Si ottiene, pertanto, l'importo di € 37.800,00, da ritenersi comprensivo anche del danno biologico per il periodo di invalidità temporanea. Per vero, la liquidazione del danno biologico con importi distinti, in relazione ai due momenti dell'inabilità temporanea e dell'invalidità permanente, costituisce una mera facoltà per il giudice, che ben può, invece, procedere ad una liquidazione unitaria e complessiva di tale voce di danno (Cass. 1999, n 101, Cass. 1998, n. 10966).



Può essere riconosciuto, poi, un adeguamento del danno non patrimoniale per le sofferenze fisiche e morali senza dubbio subite nel caso di specie - secondo i principi stabiliti da Cass. S.U. 2008, n. 2972 -, che si ritiene di poter liquidare, in via equitativa, nella somma di euro € 18.900,00.



Va rilevato, poi, che il c.t.u. ha accertato (v. conclusioni della relazione tecnica) l'attuale incidenza delle lesioni subite sulla capacità lavorativa specifica della danneggiata, quantificando detta incidenza in misura del 5 % circa. D'altra parte l'attrice ha provato (v. buste paga e dichiarazioni del teste Elio Impieri) l'esistenza di una pregressa attività lavorativa (dipendente di impresa agricola) perduta in conseguenza dell'incidente occorso e, quindi, di aver subito una perdita patrimoniale, valutabile come lucro cessante, destinata a protrarsi nel futuro della danneggiata.

A tal fine va posto a base del calcolo tabellare il reddito di circa euro 3.000,00 l'anno percepito dalla Spatera al momento del sinistro (considerando le buste paga allegate e il numero di 102 giornate lavorative annuali). Per cui il futuro lucro cessante capitalizzato dall'attrice può essere determinato come segue: euro 3.000,00 per 16,420 (coefficiente corrispondente all'età di Spatera Maria al momento del sinistro, sulla base del R.D. n. 1403 del 1922) per 5 %, meno uno scarto del 20 % tra vita fisica e lavorativa. Si ottiene, in tal modo, la complessiva somma di euro 1.970,40, cui va aggiunta la ulteriore somma di euro 1.513,56 che la Spatera avrebbe dovuto percepire per le successive 45 giornate lavorative (dal 9.9.02 al 30.11.02, come emerso dall'istruttoria espletata e dalla documentazione allegata) in cui non ha potuto espletare la propri attività di bracciante.

Deve essere, altresì, aggiunta la somma di euro 60,00 a titolo di danno emergente per le spese mediche sostenute e documentate dall'attrice in conseguenza del sinistro

In definitiva il danno da risarcire all'attrice ammonta ad € 60.243,96, cui deve aggiungersi - trattandosi di obbligazione di valore- la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del fatto (9.9.02) a quella di pubblicazione della presente sentenza. Inoltre, in applicazione dei criteri indicati da Cass. S.U. 95/1712, vanno riconosciuti alla parte istante gli interessi che si ritiene di fissare al tasso legale, calcolati anno per anno sulle somme sopra indicate, via via rivalutate, fino all'effettivo soddisfo.

Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio e di c.t.u., le stesse seguono, la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 282 c.p.c. va dato atto della provvisoria esecutività della presente sentenza

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola - Sezione distaccata di Scalea - in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale in funzione di giudice unico, definitivamente



pronunciando sulla domanda proposta da Spatera Maria nei confronti del Comune di Belvedere M.mo, in persona del Sindaco p.t., con atto di citazione notificato il 16.9.03:

- 1) ACCOGLIE la domanda avanzata da Spatera Maria e, per l'effetto, dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascrivere a responsabilità esclusiva del Comune di Belvedere M.mo;
- 2) CONDANNA il Comune di Belvedere M.mo al pagamento, nei confronti dell'attrice, della somma di € 60.243,96 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 9.9.02 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma suindicata, via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
- 3) CONDANNA il Comune di Belvedere M.mo al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali, che si liquidano, in complessivi € 9.911,00, di cui € 211,69 per esborsi, € 3.700,00 per diritti ed € 6.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 12,5% su diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. nella misura e sulle voci come per legge;
- 4) Pone le spese di c.t.u., nella misura liquidata in corso di causa, a carico di parte convenuta.

Scalea, 3 settembre 2009

Il Giudice  
Dr. Gian Piero Vitale

IL CANCELLIERE  
(Intorini Teresa)

TRIBUNALE DI PAOLA  
Sez. di SCALEA

Deposito in Cancelleria  
da: Dr. H. C. P. Vitale  
Scalea, li 11 SET 2009

IL CANCELLIERE  
(Intorini Teresa)

TRIBUNALE DI PAOLA  
Sez. di Scalea

È copia conforme all'originale

richiesto da:

per uso:

Scalea, li 21 SET 2009

IL CANCELLIERE  
(Lamboglia Biagio)




**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

*Sealep* 21 SET 2009

IL CANCELLIERE GI.  
(Lamboglia Biagio)



## ATTO di DIFFIDA ex art. 14 D.L. 31.12.1996 n. 669

L'Avv. Gianluca VETERE del foro di Cosenza, nella sua qualità di difensore e procuratore della sig.ra SPATERA Maria da Belvedere M.mo (CS), nella causa iscritta al n. 623/03 R.A.C. del Tribunale di Paola - Sezione Distaccata di Scalea - promosso nei confronti del COMUNE di BELVEDERE M.mo

## PREMESSO

che, in data 03.09.2009, il Tribunale di Paola - Sezione Distaccata di Scalea - ha emesso la sentenza n. 262/09, pubblicata in data 11.09.2009, in forza della quale, in accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra SPATERA Maria, il COMUNE di BELVEDERE M.mo è stato condannato al pagamento, in favore dell'attrice della somma di €. 60.243,96, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, dal 09.09.2002 fino alla data di pubblicazione della sentenza ed agli interessi legali calcolati anno per anno, via via rivalutata, sulla somma suindicata, fino all'effettivo soddisfo, nonché alla rifusione, in suo favore, delle spese processuali liquidate in complessivi €. 9.911,00 oltre Rimborso Forfetario per spese generali, I.V.A. e C.A.P., e delle spese di C.T.U.;

che **la suddetta sentenza è stata munita di formula esecutiva il 21.09.2009;**

tanto premesso, con il presente atto di diffida, notificato unitamente alla sentenza di cui sopra, il sottoscritto Avvocato

## INVITA e DIFFIDA

il COMUNE di BELVEDERE M.mo al pagamento delle seguenti somme, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione della sentenza e del presente atto di diffida:

per sorte capitale, oltre alla rivalutazione, fino al 31.08.2009, ed interessi sul capitale rivalutato anno per anno (€. 558,00 per spese di C.T.U.) **€ 81.502,67**

la somma è stata calcolata secondo i seguenti dati

Totale Rivalutazione dal 09.09.2002 : € 8.853,42

Capitale Rivalutato: € 69.097,38

Totale Colonna Giorni: 2548

Totale Interessi sulla somma rivalutata anno per anno: € 12.405,29

Rivalutazione + Interessi: € 21.258,71

Capitale Rivalutato + Interessi (s. e o.): € 81.502,67


per onorari e diritti liquidati in sentenza	(€ 211,00 per spese)	<u>€ 9.700,00</u>
per registrazione sentenza	(€ 2.062,16 per spese)	<u>€ 41,00</u>
per esame testo integrale sentenza		<u>€ 52,00</u>
per richiesta n. 2 copie in forma esecutiva della sentenza		<u>€ 32,00</u>
	oltre ad € 16,54 per spese vive	
per ritiro dette		<u>€ 16,00</u>
per la notifica della sentenza in forma esecutiva	(€ 8,64 per spese)	<u>€ 26,00</u>
per l'esame della relata di notifica		<u>€ 26,00</u>
per richiesta n. 2 copie autentiche della sentenza	(€ 16,54 per spese)	<u>€ 32,00</u>
per ritiro dette		<u>€ 16,00</u>
per esame di ogni titolo esecutivo		<u>€ 52,00</u>
per la notifica della sentenza al procuratore costituito		<u>€ 26,00</u>
	oltre € 8,64 per spese vive	
per l'esame della relata di notifica		<u>€ 26,00</u>
per ritiro fascicolo		<u>€ 26,00</u>
per consultazione con il cliente		<u>€ 103,00</u>
per vacanze (un'ora)		<u>€ 15,00</u>
per Rimborso Forfetario (12,5% su € 10.189,00)		<u>€ 1.273,63</u>
per C.A.P. (2% su € 11.462,63)		<u>€ 229,25</u>
per I.V.A. (20% su € 11.691,88)		<u>€ 2.338,38</u>

e, così, complessivamente, la somma di € 98.414,45 salvo errori od omissioni.

Con il presente atto, si avverte il COMUNE di BELVEDERE M.mo che, in caso di mancato pagamento nel termine suindicato, si procederà *in executivis*.

Cosenza li 28.09.2009

Avv. Gianluca VETERE




## RELAZIONE di NOTIFICAZIONE

A richiesta dell' Avv. Gianluca VETERE, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Paola, ho notificato, per ogni legale effetto e scienza, copia conforme all'originale della sentenza che precede e del pedissequo atto di diffida al COMUNE di BELVEDERE M.mo, in persona del Sindaco in carica p. - t., con sede in (87021) Belvedere M.mo (CS), in via Maggiore Mistorni, mediante

A MEZZO POSTA  
COME PER LEGGE

Paola, li ..... 08.01.2009

UFF. GIUDIZIARIO BS  
Rosario Corbelli





## DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

L'anno duemila nove addì ventinove del mese di ottobre, in Belvedere Marittimo e nella Residenza Comunale -Ufficio del Sindaco.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile,

### TRA

il Comune di Belvedere Marittimo (di seguito: Comune), in persona del Sindaco pro-tempore Ing. Enrico Granata, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Belvedere Marittimo alla Via M. Mistorni, (C.F.:GRN NRC 57S21A773K\_) in nome e per conto del quale agisce;

### E

l'Avvocato ROSSELLI DAVIDE del Foro di Paola (di seguito: legale), con studio in Belvedere Marittimo, alla via G. Fortunato 178 ( C.F. RSS DVD 76C11 A773K)

### PREMESSO CHE

- il Comune di Belvedere Marittimo deve resistere nel giudizio promosso da SPATERA MARIA davanti alla Corte di Appello di Catanzaro
- con deliberazione di Giunta Comunale n.213\_ del15/10/2009 si stabiliva di promuovere/resistere in giudizio e si demandava al Responsabile del servizio l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;
- con la medesima deliberazione è stato individuato il legale cui conferire il mandato per la difesa del Comune e impegnata la spesa a carico del bilancio comunale;

VISTO il D. L. n. 223/2006 ( Decreto BERSANI ), convertito in legge n. 248/2006;

### TANTO PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- L'incarico ha per oggetto la difesa nel giudizio di primo grado proposto da SPATERA MARIA davanti alla Corte di Appello di Catanzaro
1. Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, i minimi di parcella previsti dall'ultimo D.M. relativo alle tariffe professionali ( in materia civile, penale, amministrativo e stragiudiziale ) ridotti del 20%, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal Giudice.  
In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal Giudice, a cui l'Avvocato potrà chiedere che la controparte soccombente sia tenuta a pagare secondo tariffa, e non potrà pretendere ulteriore somme dal Comune a qualsiasi titolo.
  2. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di € 500,00 che sarà detratta, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.
  3. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
    - a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
    - b. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
    - c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

4. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.
  - a. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
6. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.
7. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
8. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
9. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
10. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali
11. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Belvedere M.mo, li 29/10/2009

PER IL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Il Sindaco

IL PROFESSIONISTA

---

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).

PER IL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Il Sindaco

IL PROFESSIONISTA

BON  
RAS

BELVEDERE MARITTIMO (CS)  
COLLO GENERALE  
23 MAR. 2010  
5142  
UFFICIO  
ATTO di PRECETTO

STUDIO LEGALE  
Avv. Gianluca Vetere  
Viale S. Cosmai - Pal. Luen Due - 87100 Cosenza  
Tel. 0984.35898 - Fax 0984.36597

La sig.ra SPATERA Maria, nata a Belvedere M.mo (CS) il 04.01.1963 (C.F.: SPT MRA 63A44 A773U), residente in Belvedere M.mo (CS), alla Via Corrado Alvaro n. 45, elettivamente domiciliata in Cosenza, in Viale Cosmai n. 16, presso lo studio dell'Avv. Gianluca VETERE che la rappresenta e difende in forza di mandato a margine del presente atto e dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0984 484259 ovvero all'indirizzo di posta elettronica [studiolegaleg.lucavetere@pec.giuffre.it](mailto:studiolegaleg.lucavetere@pec.giuffre.it), agendo in forza della sentenza n. 262/09, emessa dal Tribunale di Paola - Sezione Distaccata di Scalea - in data 03.09.2009, depositata l'11.09 successivo e munita di formula esecutiva il successivo 21.09.2009, già notificata, in forma esecutiva, in data 08/10.10.2009, unitamente ad atto di diffida

INTIMA e FA PRECETTO

al COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO, in persona del Sindaco in carica	
p. - t., corrente in (87021) Belvedere M.mo (CS), Via Maggiore Mistorni, di	
pagare, in favore dell'istante, entro il termine di giorni 10 dalla notifica del	
presente atto, sotto pena, in difetto, degli atti esecutivi, le seguenti somme	
per sorte capitale liquid. in sent. ( <u>€ 558,00 per spese di C.T.U.</u> )	<u>€ 60.243,96</u>
per rivalutazione della somma di € 60.243,96 (calcolata a decorrere dalla data del 09.09.2002 al 28.02.2010)	<u>€ 9.056,95</u>
per interessi legali sul capitale rivalutato (capitale: € 60.243,96 + rivalutazione: € 9.056,95 = capitale rivalutato: € 69.300,91)	<u>€ 13.243,47</u>
per competenze liquidate in sentenza ( <u>€ 211,00 per spese</u> )	€ 9.700,00
esame dispositivo sentenza	€ 26,00
per esame testo integrale sentenza	€ 52,00

Mandato  
Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente processo conferendogli tutti i poteri previsti, tra l'altro, dagli artt. 84 e 339 Cpc, l'Avv. Gianluca Vetere, nonché l'Avv. ....  
La presente procura s'intende conferita, se necessaria, disgiuntamente e per le azioni di cui agli artt. 106 e 269 Cpc. Conferisco, inoltre, al nominato difensore ogni potere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 183 e 420 Cpc, affinché compaia nella prima udienza di trattazione per essere liberamente interrogato sui fatti di causa, con espressa facoltà di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del processo ed accettare la rinuncia delle altre parti. Eleggo domicilio in Cosenza - Viale S. Cosmai - Pal. Luen Due.

Maria Spatera  
V<sup>2</sup> è autentica  
Gianluca Vetere

per registrazione sentenza ( <u>€. 2.062,16 per spese</u> )	€. 41,00
per ritiro fascicolo	€. 26,00
per posiz. ed arch.	€. 103,00
per richiesta n. 4 copie della sentenza (2 in forma esecutiva e 2 in copia autentica) (€. 16,00 per ogni copia) ( <u>€. 33,08 per spese</u> )	€. 64,00
per disamina titolo esecutivo	€. 26,00
per diritti di precetto	€. 103,00
per onorari di precetto	€. 145,00
per collazione detto - stampa (per n. 2 pagine del solo originale)	€. 62,00
per autentica firma	€. 26,00
per n. 2 richiesta notifica della sentenza ( <u>€. 17,36 per spese</u> )	€. 52,00
per ritiro dette (n. 2 accessi)	€. 52,00
per esame n. 2 relata della sentenza	€. 52,00
per contrib. ex art. 15 T.F. (12,5% su €. 10.530,00)	€. 1.316,25
per C.A.P. (4% su €. 11.846,25)	€. 473,85
per I.V.A. (20% su €. 12.320,10)	€. 2.464,02

e così complessivamente la somma di €. 100.210,10 oltre successive occorrenze, per spese e diritto di notifica del precetto, salvo errori, emendabili a richiesta, od omissioni.

COSENZA li 17.03.2010


Avv. Gianluca VETERE  


## RELAZIONE di NOTIFICAZIONE

A richiesta dell'Avv. Gianluca VETERE, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Cosenza, ho notificato, per ogni legale effetto e scienza, copia della sentenza che precede e del pedissequo atto di precetto al COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO, in persona del Sindaco in carica p. - t., corrente in (87021) Belvedere M.mo (CS), Via Maggiore Mistorni, mediante Racc. A/R spedita dal locale Ufficio Postale

A mezzo del Servizio Postale  
Cosenza - Succursale 10

19 MAR 2010

Lug. C.   
UFFICIALE GIUDIZIARIO

3508/10

MOD. E  
MOD. F  
CON.

2009

UFFICIALE GIUDIZIARIO

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
FORSSA Daniela Caria

I. CAR.

6808

22 APR. 2010

STUDIO LEGALE

Avv. Gianluca Vetere

Viale S. Cosmai - Pal. Luen Due - 87100 Cosenza  
Tel. 0984.35898 - Fax 0984.36597

AREA \_\_\_\_\_ UFFICIO \_\_\_\_\_ TRIBUNALE CIVILE di COSENZA

ATTO di PIGNORAMENTO presso TERZI per:

la sig.ra SPATERA Maria, nata a Belvedere M.mo (CS) il 04.01.1963 (C.F.:  
SPT MRA 63A44 A773U), residente in Belvedere M.mo (CS), alla Via  
Corrado Alvaro n. 45, elettivamente domiciliata in Cosenza, in Viale Cosmai n.  
16, presso lo studio dell'Avv. Gianluca VETERE <sup>(VIA GLC 70601 DOBRY)</sup> che la rappresenta e difende  
in forza di mandato a margine del presente atto e dichiara di voler ricevere le

comunicazione al numero di fax 0984 484259 ovvero ai seguenti indirizzi

di posta elettronica: [studiolegale.giuffre.it](mailto:studiolegale.giuffre.it) oppure  
[g.lucavetere@virgilio.it](mailto:g.lucavetere@virgilio.it)

- creditrice procedente -

PREMESSO

che l'istante è creditrice, nei confronti del COMUNE di BELVEDERE M.mo,  
in persona del Sindaco in carica p. - t., corrente in (87021) Belvedere M.mo  
(CS), Via Maggiore Mistorni, della complessiva somma di €. 100.210,10 oltre  
successive, per come risulta dall'atto di precetto notificato il 23.03.2010, in  
forza della sentenza n. 262/09 emessa dal Tribunale di Paola - Sezione  
Distaccata di Scalea - in data 03.09.2009, depositata l'11.09 successivo e  
munita di formula esecutiva il successivo 21.09.2009, già notificata, in forma  
esecutiva, in data 08/10.10.2009, unitamente ad atto di diffida;


che il succitato atto di precetto è rimasto privo di utile effetto atteso che il  
debitore non ha inteso onorare la propria obbligazione nel termine di 10 gg.  
decorrenti dalla data di notificazione dello stesso, assegnatogli ai sensi dell'art.  
480 c.p.c.;


che il sottoscritto procuratore intende sottoporre a pignoramento le somme  
dovute, a qualunque titolo, all'intimato COMUNE di BELVEDERE M.mo, da

Mandato

Delego a rappresentarmi  
difendermi in ogni stato e grado  
del presente processo  
conferendogli tutti i poteri previsti  
tra l'altro, dagli artt. 81 e 839 C.  
P.A. l'Avv. Gianluca Vetere, nono  
l'Avv. ....

La presente procura s'intende  
conferita, se necessari  
disgiuntamente e per le azic  
di cui agli artt. 106 e 26  
Cpc. Conferisco, inoltre,  
nominato difensore ogni pote  
ai sensi e per gli effetti di c  
agli artt. 163 e 420 Cpc, affinc  
compala nella prima udienza  
trattazione per esser  
liberamente interrogato sul fa  
di causa, con espressa facolt  
di transigere, conciliare  
rinunciare agli atti del process  
ed accettare la rinuncia dell  
altre parti. Eieggio domicilio i  
Cosenza - Viale S. Cosmai  
Pal. Luen Due.



è autentica  


qualunque agenzia o filiale o sportello della BANCA CA.RI.ME. S.p.A., con sede legale in Cosenza, Viale Crati snc - ed in particolare gli importi dovuti dalla BANCA CA.RI.ME. S.p.A. a titolo di saldo del conto corrente postale n. 00/10150 - e della POSTE ITALIANE S.p.A., con sede legale in (00194) Roma, Viale Europa n. 190 - ed in particolare gli importi dovuti da qualunque agenzia, filiale o sportello della POSTE ITALIANE S.p.A., a titolo di saldo del conto corrente postale n. 12567897 - e/o gli importi dovuti per qualunque diverso conto corrente o altro contratto stipulato dal COMUNE di BELVEDERE M.mo con la BANCA CA.RI.ME. S.p.A. o con POSTE ITALIANE S.p.A., e fino alla concorrenza della somma di €. 100.210,10, oltre onorari, diritti di precetto e spese di notifica dello stesso e successivi, nonché interessi maturati e maturandi, I.V.A., C.A.P. e contributo ex art. 14 T.F. - spese, diritti ed onorari della presente procedura che, qui, si quantificano in €. 3.200,00 - e, quindi, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., fino alla concorrenza della complessiva somma di €. 150.315,15 (pari al credito precettato, €. 100.210,10, aumentato della metà, €. 50.105,05);

tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato, nella sua qualità e con il presente atto

CITA

la POSTE ITALIANE S.p.A., (00194) Roma, Viale Europa n. 190, in persona del suo legale rappresentante p. - t., la BANCA CA.RI.ME. S.p.A., con sede legale in Cosenza, Viale Crati snc, in persona del suo legale rappresentante p. - t., ed il COMUNE di BELVEDERE M.mo, in persona del sindaco in carica p. - t., corrente in (87021) Belvedere M.mo (CS), Via Maggiore Mistorni, a voler comparire dinanzi al Tribunale di Cosenza, per l'udienza del 15.09.2010,


ore e locali di rito, con invito a costituirsi nelle forme e nei termini di legge, quanto ai terzi debitori, POSTE ITALIANE S.p.A. e BANCA CA.RI.ME. S.p.A., per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e, quanto alla debitore, COMUNE di BELVEDERE M.mo, in persona del sindaco in carica p. - t., corrente in (87021) Belvedere M.mo (CS), Via Maggiore Mistorni, perché sia presente alla dichiarazione stessa ed agli atti ulteriori e, nel contempo,

### INVITA

POSTE ITALIANE S.p.A. e la BANCA CA.RI.ME. S.p.A. a voler comunicare, a mezzo di lettera racc. a/r, entro il termine di giorni 10 dalla notificazione del presente atto, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.

Si producono: emessa dal Tribunale di Paola - Sezione Distaccata di Scalea - in data 03.09.2009, depositata l'11.09 successivo e munita di formula esecutiva il successivo 21.09.2009, già notificata, in forma esecutiva, in data 08/10.10.2009, unitamente ad atto di diffida ed Atto di Precetto notificato in data 23.03.2010.

Cosenza li 12.04.2010

Avv. Gianluca VETERE  


L'anno 2010, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, a richiesta dell'Avv. Gianluca VETERE, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Cosenza, ho sottoposto a pignoramento, fino a concorrenza della complessiva somma di €. 150.315,15 (pari al credito precettato, €. 100.210,10, aumentato della metà, €. 50.105,05, secondo quanto disposto dall'art. 546 c.p.c.), detenute e/o dovute, a qualunque titolo, al COMUNE di BELVEDERE M.mo, in persona del sindaco in carica p. - t.,

corrente in (87021) Belvedere M.mo (CS), Via Maggiore Mistorni, da qualunque agenzia o filiale o sportello della BANCA CA.RI.ME. S.p.A., con sede legale in Cosenza, Viale Crati snc, in persona del suo legale rappresentante p. - t., - ed in particolare gli importi dovuti dalla BANCA CA.RI.ME. S.p.A. a titolo di saldo del conto corrente postale n. 00/10150 - e della POSTE ITALIANE S.p.A., con sede legale in (00194) Roma, Viale Europa n. 190 - ed in particolare gli importi dovuti da qualunque agenzia, filiale o sportello della POSTE ITALIANE S.p.A., a titolo di saldo del conto corrente postale n. 12567897 - e/o gli importi dovuti per qualunque diverso conto corrente o altro contratto stipulato dal COMUNE di BELVEDERE M.mo con la BANCA CA.RI.ME. S.p.A. o con POSTE ITALIANE S.p.A.;

HO INGIUNTO

al COMUNE di BELVEDERE M.mo, in persona del sindaco in carica p. - t., corrente in (87021) Belvedere M.mo (CS), Via Maggiore Mistorni, di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate ad espropriazione;

HO INTIMATO

alla POSTE ITALIANE S.p.A., con sede in (00194) Roma, Viale Europa n. 190, in persona del suo legale rappresentante p. - t., ed alla BANCA CA.RI.ME. S.p.A., con sede legale in Cosenza, Viale Crati snc, in persona del suo legale rappresentante p. - t., di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice.

Tanto premesso, ad istante del suindicato Procuratore, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Cosenza, ho notificato distinte e separate copie conformi dell'atto di pignoramento che precede, per

TRIBUNALE DI COSENZA  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
G. Giuseppe Perri

ogni legale effetto e scienza, come segue:

La copia per la POSTE ITALIANE S.p.A., con sede in con sede in (00194) Roma, Viale Europa n. 190, in persona del suo legale rappresentante p. - t., mediante invio alla sede di Cosenza, Via Vittorio Veneto n. 1, ivi consegnandola a mani di

La copia per la BANCA CA.RI.ME. S.p.A., con sede legale in Cosenza, Viale Crati snc, in persona del suo legale rappresentante p. - t., mediante

La copia per il COMUNE di BELVEDERE M.mo, in persona del sindaco in carica p. - t., corrente in (87021) Belvedere M.mo (CS), Via Maggiore Mistorni, mediante

A mezzo del Servizio Postale  
Cosenza - Succursale 10

14 APR 2019

Dott. Perri Giuseppe  
UFFICIALE GIUDIZIARIO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Sezione Seconda Civile

Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:

dott. RITA MAJORE	PRESIDENTE
dott. FRANCESCA ROMANO	CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA MASTROIANNI	CONSIGLIERE REL.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1566/2009 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

TRA

Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco, l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di appello; dall'avv. Davide Rosselli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Raimondo Garcea, sito in Catanzaro, via Burza,41;

APPELLANTE

E

Spatera Maria, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa costitutiva in appello, dall'avv. Gianluca Vetere ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Armando Russo, sito in Catanzaro, via De Riso, 52;

APPELLATA

All'udienza 11.02.2015 così venivano precisate le seguenti:

conclusioni

Per l'appellante: "... riformare e/o annullare la sentenza n. 262/09 emessa dal Tribunale di Paola – sezione distaccata di Scalea in data 3/9/09, per tutte le causali sopra esposte, pertanto: a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Sig.ra Spatera nella causazione del sinistro per cui è causa; b) nella denegata ipotesi in cui l'Adita Autorità ritenga di non condividere i motivi di doglianza si chiede che venga accertata e dichiarata la concorrente

*responsabilità dell'appellato sig.ra Spatera Maria, in ordine al sinistro per cui è causa e per l'effetto, si chiede che vengano liquidati i presunti danni nei limiti del giusto e del vero all'attualità. 3. Condannare la sig. Spatera Maria al pagamento di spese, onorari e competenze del doppio grado del giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale..”*

*Per l'appellata: “rigettare il proposto gravame perché inammissibile ed infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarsi”.*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fatto e la vicenda processuale sono così riassunti nella sentenza appellata:

<< Con atto di citazione notificato in data 16.09.2003, la sig.ra Spatera Maria conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Comune di Belvedere M.mo chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni riportate in data 9.09.2002, allorché, mentre scendeva le scale all'interno dell'edificio sede del predetto Comune, perdeva l'equilibrio e, stante la mancanza del corrimano, scivolava lungo la rampa. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente convenuto, in persona del Sindaco p.t., il quale contestava quanto dedotto da controparte e concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Quindi, espletata la trattazione, all'esito della fase istruttoria - nel corso della quale veniva acquisita documentazione, raccolta prova testimoniale, disposta ed espletata CTU medica - sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 11/3/09, concessi i termini ex art. 190 c.p.c. la causa era riservata per la decisione.>>

Con sentenza depositata l'11.09.2009 il Tribunale di Paola, Sezione Distaccata di Scalea, accertata la pericolosità intrinseca della scala oggetto di custodia da parte del convenuto, così statuiva: <<accoglie la domanda avanzata da Spatera Maria e, per l'effetto, dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascrivere a responsabilità esclusiva del Comune di Belvedere M.mo; condanna il Comune di Belvedere M.mo al pagamento, nei confronti dell'attrice, della somma di € 60.234,96 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 9.09.2002 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma suindicata, via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, condanna il Comune di Belvedere M.mo al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali, che si liquidano, in complessivi €

*9.911,00, di cui € 211,69 per esborsi, € 3.700,00 per diritti ed € 6.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 12,5% sui diritti ed onorari, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge; pone le spese di CTU, nella misura liquidata in corso di causa, a carico di parte convenuta.>>.*

Avverso tale sentenza con atto di citazione notificato il 15.12.2009, ha proposto appello con contestuale istanza inibitoria, il Comune di Belvedere M.mo, chiedendo altresì la rinnovazione della consulenza tecnica medico-legale e l'audizione dei testi intervenuti sul luogo del sinistro, per i seguenti motivi:

- 1- Lacunosità dell'istruttoria ed omessa valutazione degli elementi di prova: in quanto il primo giudice aveva fondato il suo convincimento sulla testimonianza della sig.ra Messina e sulla relazione di servizio redatta dalla Polizia Municipale; quanto alla prima, la Messina non era stata in grado di riferire la dinamica dell'incidente, si era limitata ad affermare di aver trovato la Spatera distesa sul primo gradino delle scale, aggiungendo di non ricordare la presenza o meno del corrimano, la pedata e conformazione dei gradini. Quanto all'attendibilità della teste la stessa Spatera aveva affermato che al momento dell'accaduto non erano presenti altre persone. Quanto al rapporto della Polizia Municipale a firma del comandante Cairo dallo stesso non era dato desumere se la caduta era avvenuta nel mentre la donna scendeva le scale atteso che la stessa era stata solo trovata seduta sul primo gradino mentre le scarpe, chiamate in gergo "zoccolette" erano state rinvenute su di un altro. Erroneamente peraltro il Giudice non aveva ammesso i testi di essa appellante, necessari ai fini della compiuta ricostruzione di quanto accaduto. Il compendio probatorio era del tutto lacunoso quanto alle asserite patologie lamentate. La testimonianza del dott. Cosco contrastava con le visite dallo stesse effettuate nel corso delle quali secondo quanto era dato evincere dai certificati il teste non dava atto di alcuna frattura. Ancora contestava che il teste Impieri (collaboratore volontario della Coldiretti) fosse a conoscenza dell'attività lavorativa svolta dalla Spatera e delle vicende relative al suo rapporto di lavoro anche in epoca successiva all'incidente; argomentava, infine, che la consulenza tecnica di parte in merito alle dimensioni della scala non poteva essere posta alla base del convincimento del giudice, anche perché superficiale.

- 2- Inattendibilità e lacunosità della consulenza tecnica medico-legale in riferimento alla valutazione e quantificazione del danno: in quanto il CTU dott. De Morelli, aveva confuso le lesioni con gli esiti permanenti subiti dalla sig.ra Spatera, ed aveva erroneamente ricondotto alla caduta le protrusioni dei dischi intervertebrali e la frattura sacro-coccigea, non considerando che la signora era già affetta da fenomeni artrosici a carico della colonna vertebrale di natura degenerativa e la frattura sacro-coccigea era stata diagnostica solo a distanza di due mesi dall'evento lesivo. La stessa quantificazione della invalidità permanente nella misura del 21 % e della sua incidenza sulla capacità lavorativa specifica risultavano del tutto sproporzionate.
- 3- Infondatezza della domanda, mancanza del nesso causale e della relazione eziologica: in quanto non era stato provato il nesso causale tra l'evento e i danni riportati atteso che dalle risultanze mediche relative alle indagini effettuate nell'immediatezza del fatto non si evinceva alcuna frattura, bensì solo una <<distorsione rachide cervicale contusione lombare>> per cui andava disposta la rinnovazione della CtU. Faceva inoltre rilevare che la Spatera calzava scarpe aperte e che tale circostanza doveva ritenersi causa dell'incidente da ascrivere pertanto esclusivamente alla condotta dell'appellata che aveva interrotto il nesso eziologico tra l'evento e il danno, integrando il fortuito che liberava il custode della scala dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.. Peraltro anche a voler aderire alla tesi più sfavorevole all'appellata la sua condotta caratterizzata da imprudenza e segnata dall'uso delle calzature descritte avrebbe dovuto essere quanto meno valutata come concorsuale nella causazione del sinistro.
- 4- Ingiustizia manifesta del riconoscimento, in favore dell'appellata, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali: in quanto l'attrice in primo grado non aveva richiesto negli atti difensivi le suddette voci riferite al risarcimento del danno.

Con comparso di costituzione e risposta depositata il 14.04.2010, si costituiva in giudizio Spatera Maria, per resistere al gravame di cui chiedeva il rigetto e il ristoro delle spese di lite.

Con ordinanza depositata il 4.05.2010, la Corte accoglieva la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettava le

richieste istruttorie in punto di ricostruzione della dinamica del fatto e disponeva CTU medico-legale sulla persona di Spatera Maria. A seguito dell'espletamento dell'incarico e del deposito della CTU, concesso alle parti termine per esame con ordinanza in data 19/11/11-16/1/12 la Corte rigettava la richiesta di rinnovazione della ctu avanzata dall'appellante. All'udienza in data 28/5/14, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispetti atti e la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Con ordinanza in data 17/10-22/10/14 la Corte rimetteva la causa sul ruolo stante l'intervenuto trasferimento nelle more di uno dei componenti del collegio. All'udienza in data 11/2/15 la causa veniva nuovamente trattenuta per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello deve essere accolto parzialmente per i motivi che seguono.

Come già qualificata dal primo giudice, senza motivi di censura sul punto, la domanda che ha dato avvio al presente procedimento ha natura di azione di risarcimento del danno ex art. 2051 cod. civ.

La disposizione in commento disciplina una fattispecie di responsabilità oggettiva in capo al custode per i danni cagionati dalle cose in custodia, esclusa solo dalla prova del caso fortuito nella verifica del danno.

In questo quadro, spetta al danneggiato raggiungere la prova in ordine alla titolarità del bene e al nesso eziologico intercorrente tra la cosa e il danno e in particolare tra l'intrinseca pericolosità propria della cosa (di cui si dirà a seguire) e l'evento lesivo.

Nel caso in esame, sulla scorta delle risultanze istruttorie è emerso che il giorno 9.09.2002, la signora Spatera, mentre si accingeva a scendere le scale site presso la sede del Comune di Belvedere M.mo, perdeva l'equilibrio e scivolando, cadeva sulle stesse, procurandosi lesioni personali.

La circostanza *de qua* è stata confermata dalla teste Messina, che ha altresì riferito puntualmente gli avvicendamenti successivi all'evento lesivo: <<Il giorno in cui la Spatera ha avuto l'infortunio ero in Comune al piano terra dove lavora mio marito. Ho sentito un rumore. Grida. Mi sono affacciata. Ho trovato la signora Spatera distesa sul primo gradino delle scale che portano agli uffici del Comune della Polizia Municipale. Dopo l'evento, gli infermieri della Casa di Cura Cascini, intervenivano. Dopo 5 minuti la Spatera veniva adagiata su una lettiga.

*Non poteva muoversi. Non ricordo se le scale dell'edificio avevano il corrimano. Non erano presenti altre persone. La prima a giungere in soccorso della Spatera sono stata io. La signora aveva scarpe aperte>> (v. verbale di udienza del 15.11.2005).*

La successione temporale degli eventi, e la probabile dinamica del sinistro riferite dalla testé Messina sono state poi confermate dalla relazione di servizio redatta dalla Polizia Municipale, dove si legge che : <<La signora Spatera, mentre si accingeva a scendere le scale degli uffici comunali, cadeva nell'ultimo tratto e precisamente tra il pianerottolo ed il piano terra. Si precisa che, è stata prontamente soccorsa perché i dipendenti si sono immediatamente attivati per chiamare il Pronto Soccorso della Casa di Cura "Cascini">> (v. rapporto di servizio del Comando di Polizia Municipale del 10.10.2002; Prot. N. 1811/PM).

Contrariamente a quanto asserito da parte appellante pertanto, pur nella assenza di alcun testimone oculare del sinistro, gli elementi di cui sopra permettono con tranquillante certezza di affermare che la Spatera sia caduta dalle scale.

Ciò posto, occorre ricordare come ai fini di cui ci si occupa sia doveroso acquisire una esatta descrizione dello stato dei luoghi, necessaria al fine di poter esattamente delineare una pericolosità intrinseca del bene e valutare a seguire una eventuale violazione degli obblighi di custodia da parte del Comune. Invero, nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano ormai principi consolidati quelli secondo i quali risulta onere del danneggiato dare la prova oltre che del fatto che il sinistro si sia effettivamente verificato nel luogo d'incidenza delle particolari condizioni della cosa, anche che il sinistro appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa (cfr. Cass. n. 5977/12), non necessariamente per la sua intrinseca pericolosità, ma tali che la cosa, per la sua natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (cfr. Cass. n. 28811/08), sia stata causa dell'evento dannoso. Nella motivazione di altra sentenza la Corte ha ribadito ancora la validità del principio di diritto, secondo il quale il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. n. 7125/13, Cass. n. 16527/03, nonché Cass. n. 20601/10). Applicando tali principi in un caso del tutto analogo,

in cui parte danneggiata era caduta da una scalinata, la Corte ha così avuto modo di chiarire come: *"Dati i principi di cui sopra, rispetto alla prova fornita dall'attrice di essere caduta da una scala avente determinate caratteristiche, il giudice di merito deve esaminare tutte tali caratteristiche, al fine di verificare se, utilizzata la scala secondo parametri di normalità, esse lasciano tuttavia permanere un margine di rischio di caduta superiore a quello che si corre nelle condizioni di normale utilizzazione di una scala. Ove tale rischio sussista, di esso deve rispondere il custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo funzione della norma quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi della cosa (cfr. Cass. n. 15429/04, n. 4279/08, n. 11016/11), a prescindere dalla valutazione del suo comportamento in termini di colpa (cfr., tra le tante, Cass. n. 4279/08, n. 20427/08), specificamente per non aver adottato misure idonee a ridurre o eliminare detto rischio."* (Cass. n. 7125/13).

Ebbene nel caso in esame le condizioni della scala sono rappresentate dalle fotografie allegate al fascicolo di primo grado di parte appellata, che l'appellante non ha inteso disconoscere. Ulteriori elementi possono ancora trarsi dalle dichiarazioni del teste Ruggiero che ha dichiarato quanto segue: *<<Non ho assistito al sinistro, conosco lo stato dei luoghi. La scala era priva di corrimano. Sono a conoscenza dei fatti e dei luoghi perché ho redatto per conto dell'attrice relazione tecnica allegata in atti. I marmi sono vecchi. Il materiale è sdruciolevole. Si scivola. Le scale sono ripide.>>* (v. verbale di udienza del 15.11.2005). Il teste Ruggiero ha altresì redatto CTP tecnica in ordine alla conformazione della scala dalla quale è caduta la signora Spatera, constatando l'assenza delle *<<caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente, infatti la stessa non è dotata di strisce antiscivolo sulle pedate, mentre le alzate sono superiori rispetto ai limiti previsti dalla buona tecnica di costruzione, inoltre non è dotata di adeguati passamano, per un corretto utilizzo, lungo entrambi i lati>>*. Le censure sul punto dell'appellante attengono ai soli profili valutativi del dichiarato del ctp (le alzate dei gradini superiori ai limiti) ma non contestano quanto dal consulente accertato e cioè che la scala fosse priva sia delle strisce antiscivolo che di passamano.

Ebbene correttamente sulla base di tale rappresentato stato dei luoghi il Giudice di prime cure ha imputato la caduta alle particolari condizioni della scala così implicitamente formulando un giudizio di pericolosità del bene rispetto al suo

normale utilizzo. Le foto rappresentano all'evidenza dei gradini particolarmente alti oltre che la mancanza di alcun tipo di possibile appoggio su entrambi i lati. A ciò deve ancora aggiungersi il fatto che la legislazione in tema di scale pubbliche di cui alla L. 9 gennaio 1989 n. 13, l'art. 4, commi 4 e 5 prevede espressamente che : <<Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente. Le scale comuni e quelle di edifici aperti al pubblico devono essere i seguenti requisiti: [1)...; 2)...] 3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati.>> .

Nel caso di specie è stato ampiamente provato che all'interno dell'edificio preposto alla sede del Comune di Belvedere M.mo non vi era traccia alcuna del corrimano volto alla incolumità degli avventori dell'edificio.

Ciò basta per ritenere la scala in questione, oggetto di custodia da parte dell'amministrazione, causa diretta dell'evento dannoso, stante la sua intrinseca pericolosità. Parimenti deve ritenersi raggiunta la prova, altresì, del nesso eziologico intercorrente tra la cosa in questione e il danno patito dalla Spatera.

Ritiene infatti questa Corte che se la parte appellata, scivolando sulle scale, avesse trovato un appoggio sicuro, quale appunto il corrimano, essa non sarebbe caduta sui gradini, procurandosi le lesioni lamentate, o quantomeno dette lesioni sarebbero state meno gravi, poiché attenuate dal fatto che il corpo avrebbe potuto sorreggersi al corrimano. O non sarebbe caduta affatto ove le strisce antiscivolo avessero impedito al piede di sdrucciolare.

Né può considerarsi un elemento interruttivo del nesso causale la circostanza che la signora abbia perso l'equilibrio a causa delle particolare calzature aperte indossata al momento del sinistro.

La circostanza, oltre ad essere irrilevante, atteso che non si può ragionevolmente ritenere che delle calzature aperte e non dotate di tacco possano far perdere l'equilibrio, non vale comunque a smentire il formulato giudizio di pericolosità del bene (non potendo di certo farsi dipendere tale aspetto dalle calzature di chi percorre la scala). Il Comune, peraltro non ha dimostrato specificamente in quale modo le stesse calzature fossero intervenute a integrare una concausa dell'evento. In assenza di ulteriore allegazione a riprova del caso fortuito liberatorio, offerta dal Comune, pertanto, deve ritenersi che l'esclusivo responsabile dell'evento per

cui è causa è l'ente stesso, in qualità di custode della rampa di scala presente all'interno della sede dell'amministrazione.

Alcuna censura, dunque, merita la sentenza sul punto.

Con riferimento all'esistenza ed alla quantificazione del danno, l'appello risulta invece fondato. Giova in primis rilevare come contrariamente a quanto dedotto dall'appellante nessun dubbio può essere avanzato in ordine alla riconducibilità della frattura lineare della prima vertebra coccigea al sinistro per cui è causa. Il CTU nominato da questa Corte oltre a ricondurre la lesività ad un trauma diretto, come quello scaturente da una caduta dalle scale, ha dato una spiegazione scientifica del perché la indicata lesività sia stata diagnosticata soltanto con la RMN del 31/1/03, indicando, da un lato come la linearità della frattura ne rendeva difficile la identificazione e, dall'altro, come i precedenti accertamenti diagnostici non aveva centrato bene il livello coccigeo interessato non consentendo pertanto la scoperta della frattura. Il fatto che la lesività in esame sia comunque da ricondurre alla caduta dalle scale, trova d'altronde conferma nella testimonianza del teste dott. Cosco.

Il Cosco infatti ha riferito che: *<<Ho effettuato la visita presso la Casa di Cura "Cascini" di Belvedere M.mo. Deduco che la signora era ricoverata perché durante la visita era allettata presso la struttura sanitaria. Ricordo bene che la signora Spatera lamentava una cervicalgia e una lombosciatalgia e una lombalgia. Successivamente quando ho rivisitato la sig. Spatera, poiché il quadro clinico relativamente alla zona lombare non migliorava, anzi posso dire che addirittura peggiorava, prescrissi una risonanza magnetica lombosacrale per ulteriori indagini e accertamenti. Non ricordo quale sia stato l'esito della RMN atteso che la Spatera, successivamente, si fece curare fuori regione>>* (v. verbale di udienza del 3.05.2006). Ebbene il teste, che stante le date dei certificati risulta aver visitato la Spatera prima dell'effettuazione della RMN, ha comunque dato atto di un progressivo peggioramento della sintomatologia della zona lombare che lo aveva portato a richiedere la effettuazione appunto di una R.M.N., fatto questo che porta a ritenere che la Spatera fosse sin dalla caduta sofferente appunto per la non diagnosticata frattura, fatto questo che a seguito dei necessari accertamenti diagnostici ha poi portato alla scoperta della ulteriore lesione.

Quanto alle lesioni riportate dall'appellata in conseguenza del sinistro, risulta dalla relazione del CTU dott. Martino, integralmente da condividersi siccome

coerente, immune da vizi logici e del tutto lineare nel suo percorso motivazionale che : *“La natura dell’evento dannoso, a livello cervicale, è stata di carattere indiretto, discorsivo. Si è verificata una sollecitazione delle strutture legamentose ed articolari con ripercussione sui dischi intervertebrali già deteriorati. È certamente dovuta, esclusivamente ed in toto, all’evento di cui trattasi, la frattura lineare della prima vertebra coccigea, da trauma diretto. Tale lesione è stata diagnostica soltanto con la RMN del 31.01.2003, per il buon motivo che nessuno dei precedenti accertamenti era riuscito a centrare bene il giusto livello coccigeo e che la linearità della rima ne rendeva difficile la identificazione”* (v. pag. 4 della relazione tecnica medico-legale, dott. Martino, depositata il 23.02.2011). Su tali premesse il consulente ha concluso: *“Dall’evento dannoso è derivato alla periziando un politraumatismo che ha assunto forme diverse a seconda del segmento attinto: distorsione cervicale, contusione lombare, frattura della prima vertebra coccigea in soggetto affetto da spondilodiscatrosi.”* Quanto ai postumi rilevati dal consulente lo stesso ha affermato che la Spatera, allo stato attuale, è risultata affetta da *“esiti di duplice discectomia cervicale sotto forma di artrodesi con ritenzione di elementi metallici ed esiti funzionali di modesta entità; lieve coccigodinia post traumatica in soggetto con spondilodiscoartrosi cronica diffusa”*. In relazione a tali postumi il Ctu ha chiarito che malgrado l’età ancora giovanile a carico dell’appellata si evidenziavano radiologicamente *“segni concreti ed abbastanza avanzati di spondilartrosi diffusa e di patologie discali altrettanto chiare”* aggiungendo ancora quanto alla incidenza del trauma sulle predette patologie preesistenti che *“è indubbio che il trauma abbia agito su terreno già interessato da patologie la cui evoluzione, dopo circa sei mesi, avrebbe portato alla necessità di intervento chirurgico. L’aspetto radiologico delle anomalie vertebrali presenti all’epoca, quali la riduzione dello spazio intersomatico e il tipo degli osteofiti marginali, depone comunque per un processo degenerativo datante da tempo anche se non riferito in anamnesi”* Il dott. Martino quindi quanto all’incidenza delle patologie da cui la Spatera risultava affetta ha ritenuto che *“non si può escludere che la distorsione possa aver avuto un ruolo, sia pure secondario e non quantificabile in percentuale sulla accelerazione della patologia preesistente e le cui più importanti manifestazioni si sarebbero appalesate dopo vari mesi. Tal evento distorsivo inoltre, isolatamente considerato nonché per tipologia e grado non era tale da provocare*

*la derivata mielopatia. D'altro canto non è da escludersi che la patologia preesistente avrebbe potuto evolvere, come spesso accade, verso la sua forma più grave anche senza il concorso del trauma distorsivo. E' certamente dovuta esclusivamente ed in toto all'evento di cui trattasi la frattura lineare della prima vertebra coccigea..*" Deve pertanto ritenersi che il sinistro per cui è processo sia stato causa esclusiva della indicata frattura, mentre invece abbia verosimilmente accelerato l'aggravarsi della patologia preesistente. Nella misura in cui il tecnico ha affermato che il trauma per tipologia e grado non era idoneo di per se solo a provocare la derivata mielopatia, deve pertanto ritenersi che tale patologia sia da imputare solo in parte alla caduta. Correttamente pertanto il Ctu pur a fronte di una accertata percentuale del 15% di invalidità permanente ha ritenuto di dover scorporare dalla stessa una percentuale non causalmente riconducibile al sinistro ma bensì alla patologia preesistente. Tale approccio metodologico, condiviso da questa Corte, risulta d'altronde in linea con i principi dettati dalla Suprema Corte secondo i quali *".. qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta umana e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta umana da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227 c.c., comma 1), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi), onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato non eziologicamente riconducibile alla colposa*

*condotta umana* (Cass. Civ. sez. III n. 24204/14 e n. 15991/11). Applicando tali principi al caso di specie e ritenendo equa la percentuale indicata dal CTU ritiene questa Corte, pertanto, di riconoscere procedendo ad una valutazione equitativa una percentuale di invalidità permanente pari al 10%. Risulta ancora dalla relazione redatta dal dott. Martino che l'evento dannoso provocando un peggioramento delle condizioni di vita della signora Spatera ha comportato periodi di ITT di 156 giorni e di ITP di 59 giorni, con incidenza negativa sia sulle normali occupazioni che su quelle lavorative.

Ciò posto occorre adesso procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale, adoperando i medesimi criteri utilizzati dal primo giudice, posto che, sul punto, non sono stati formulati specifici motivi di gravame, per cui devono ritenersi coperti dal giudicato. Pertanto questa Corte in mancanza di appello da parte della Spatera non può provvedere ad alcuna ulteriore liquidazione in relazione ai periodi di invalidità temporanea, che il giudice di prime cure ha ritenuto ricompresa in quella effettuata sulla base del punto di invalidità.

In particolare, il primo giudice ha fatto ricorso: *<<alla valutazione equitativa del danno biologico, fondata sul c.d. punto di invalidità, a sua volta calcolato in base alla media dei precedenti giudiziari, concernenti invalidità inferiori al 10% (micro permanenti) ed aumentabili fino al 50% onde consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle peculiarità della fattispecie concreta (età, entità della menomazione, epoca dell'evento lesivo ... sulla scorta di questo e di altri uffici giudiziari questo giudicante ritiene di poter determinare in € 1.2000 a punto il valore mediamente riconosciuto per le micro permanenti. Tale valore nel caso concreto va elevato ad e 1.800,00 tenuto conto della non modesta entità delle lesioni riportate dalla danneggiata...>>*

Giova rilevare come il primo Giudice ha provveduto ad aumentare in ragione di metà il valore del punto, sulla base della accertata "non modesta entità delle lesioni riportate dalla danneggiata", che in sede di giudizio di primo grado erano state stimate in una percentuale pari al 21%. Ritenendo viceversa questa Corte di dover riconoscere la più ridotta percentuale del 10%, deve essere conseguentemente ridotto anche l'aumento considerato dal primo Giudice; nella motivazione invero il Tribunale ha fatto riferimento ad un valore di € 1.200,00 "… calcolato in base alla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al 10% ed aumentabile fino al 50%, onde consentire al giudice di

*rapportare la liquidazione alle peculiarità della fattispecie concreta...*" Facendo ricorso quindi al medesimo criterio adoperato dal Tribunale, ritiene la Corte di riconoscere un aumento di soli € 100,00, trattandosi di percentuale (10%) di poco superiore rispetto a quella considerata nello stimare il valore del punto (al di sotto del 10%).

Utilizzando quindi i medesimi criteri adoperati dal primo giudice, il danno biologico vada liquidato in ragione di € 1.300,00 a punto di invalidità, in moneta del settembre del 2002 (così come statuito dal primo giudice).

Pertanto il danno biologico, imputabile al Comune in ragione del 10% dei postumi da cui è gravata la parte appellata, va unitariamente liquidato in € 13.000,00 in moneta del settembre 2002.

Sempre in applicazione dei criteri di liquidazione già adoperati dal primo giudice senza motivi di gravame sul punto, va riconosciuto anche il danno morale in misura pari alla metà del danno biologico per € 6.500,00 in moneta del settembre 2002.

Ne consegue che il danno non patrimoniale va liquidato in complessivi € 19.500,00 in moneta del settembre 2002.

Quanto poi al danno alla capacità lavorativa specifica, parte appellante ha censurato esclusivamente la percentuale riconosciuta dal primo Giudice a titolo di compromissione della capacità lavorativa specifica.

Sul punto preme rilevare come il ctu nominato da questa Corte abbia indicato una misura del 4% valore che risulta del tutto corretto ad avviso di questa Corte tenuto altresì conto della natura dell'attività lavorativa svolta dalla danneggiata e della tipologia di lesioni subite. Tale percentuale peraltro risulta del tutto prossima a quella già indicata dal CtU di primo grado nella misura del 5%. Se da un canto deve rilevarsi come in mancanza di appello incidentale da parte della Spatera non sia possibile a questa Corte provvedere ad una modifica in aumento della percentuale (per come indicato da parte appellata nella comparsa conclusionale) quanto, dall'altro preme evidenziare come il modesto scarto tra i due valori sia comunque giustificabile alla luce della minore percentuale di invalidità riconosciuta.

In mancanza di appello sul punto, il danno patrimoniale da diminuzione della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato seguendo il procedimento utilizzato dal Tribunale come segue: € 3.000,00 per 16,420 (coefficiente di cui al

regio decreto 1403 del 1922 in relazione all'età della Spatera al momento del fatto) per 4%, meno lo scarto del 20% tra vita fisica e vita lavorativa, ottenendosi in tal modo la somma di € 1.576,32. Va inoltre riconosciuto alla parte appellata – usando il medesimo criterio usato dal primo giudice senza censure sul punto – l'ulteriore somma di € 1.513,56 che la Spatera avrebbe potuto percepire per le successive 45 giornate lavorative (dal 9.9.02 al 30.11.02) in cui non ha potuto svolgere la sua attività di bracciante agricola, oltre ad € 60 a titolo di danno emergente per le spese mediche sostenute e documentate.

Pertanto il danno patrimoniale può liquidarsi in complessivi € 3.149,88 in moneta del settembre 2002.

In definitiva, il danno complessivo patito dalla signora Spataro Maria, ammonta complessivamente ad € 22.649,88 in moneta del settembre 2002.

Si esamina adesso l'ultimo motivo di appello con il quale il Comune di Belvedere lamenta l'errato riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi da parte del primo giudice perché non richiesti.

Il motivo non ha pregio.

Questa Corte ritiene, infatti, di condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che sul punto chiarisce: <<La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.>> (Cass. 26374/2014).

Pertanto, trattandosi di titolo di danno, consistente nell'effettiva reintegrazione del patrimonio del danneggiato, occorre riconoscere alla Spatera anche la rivalutazione monetaria dal settembre 2002 ad oggi sulla predetta somma di € 22.649,88. Rilevati gli indici Istat relativi al periodo corrispondente (settembre 2002: 118,4; agosto 2015: 107,4; coefficiente di rival.: 1,245) il danno di € 22.649,88 in moneta del settembre 2002 può liquidarsi in € 28.108,50 in moneta attuale.

Tenuto conto del ritardo nel pagamento del credito risarcitorio, vanno, inoltre, riconosciuti alla parte appellata anche gli interessi compensativi che in applicazione dei criteri indicati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si liquidano al tasso legale sul predetto importo di € 22.649,88 annualmente

rivalutato dal 9.9.2002 alla data di deliberazione della presente sentenza al soddisfo. Sviluppato il calcolo conseguente gli interessi compensativi possono indicarsi in € 7.393,01.

Pertanto il danno subito dalla Spatera va complessivamente liquidato in € 35.501,51 in moneta attuale. Su tale somma decorrono gli interessi moratori al tasso legale dalla data di deliberazione della presente sentenza (ossia dal 9.9.2015) al soddisfo.

Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, ritiene questa Corte che le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate per un terzo, mentre per la restante quota di due terzi vanno poste a carico del Comune la cui soccombenza è preponderante. Alla liquidazione si provvede come da dispositivo in base al valore della controversia ed al Dm 55/2014.

Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio di primo grado e di appello vanno poste definitivamente e per intero a carico del Comune di Belvedere Marittimo, siccome soccombente.

#### P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sulle premesse conclusioni dei difensori delle parti, sentito il Consigliere relatore, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco l.r.p.t., nei confronti di Spatera Maria, con atto notificato in data 15.12.2009, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, Sezione Distaccata di Scalea, depositata l'11.09.2009 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:

- In riforma dell'impugnata sentenza condanna il Comune di Belvedere M.mo al pagamento, in favore di Spatera Maria di complessivi € 35.501,51 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi moratori al tasso legale dalla data di deliberazione della presente sentenza al soddisfo;
- Compensa per 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna il Comune di Belvedere Marittimo al rimborso, in favore di Spatera Maria, della restante quota di 2/3 di dette spese, che, nell'intero liquida, per il primo grado, in complessivi € 4.500,00 e per il presente grado in € 7.000,00 per compensi, oltre Iva ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianluca Vetere;

94  
|||

- Pone definitivamente a carico del Comune di Belvedere Marittimo le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in primo e secondo grado. Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 9.9.2015.

L'Estensore

Giovanna Mastroianni  
*[Handwritten signature]*

Il Presidente

Rita Majoré  
*[Handwritten signature]*

21. 10 - 2015  
IL CANCELLIERE  
(Ferdinanda CILURZO)  
*[Handwritten signature]*